

ROMA tel. 06.3770.8493
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.2473309
LECCE tel. 0832.2781

 **legalmente**

www.legalmente.net

a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica
02/11/2014

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

EFFETTUATA LA VENDITA ALL'ASTA E AGGIUDICATO L'IMMOBILE, LA METÀ DEL RICAVATO VA AL CONIUGE NON ESECUTATO

Pignoramento di un bene in comunione legale

In regime di comunione senza quote anche se il debito è di uno solo dei coniugi l'espropriazione è per intero

La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale - spiega l'avvocato Giorgia Viola - i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di una comunione finalizzata, a differenza di quella ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale ma a quella della famiglia. L'assenza di quote e l'impossibilità che nella comunione legale rientri a far parte un estraneo comportano la necessità per il procedente, che agisce per il soddisfacimento di un credito personale vantato nei confronti di uno solo dei coniugi, di sottoporre a pignoramento

l'intero diritto di proprietà".

"La soggezione ad espropriazione di un bene - continua l'avvocato Giorgia Viola - sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell'esecutato, con la conseguenza che:

- 1).il bene facente parte della comunione legale deve essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
- 2).il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore;
- 3).il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi;
- 4).la documentazione ipocatastale depositata

ai sensi dell'art. 567 cpc deve riguardare entrambi i coniugi onde verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;

5).deve essere notificato atto di avviso ex art. 498 cpc anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;

6).con il decreto di trasferimento devono essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato".

"È inoltre da tener presente - conclude l'avvocato Viola - che la Corte di Cassazione - sezione terza - con la sentenza n. 6575/2013, emessa il 14/3/2013, ha stabilito che il 50% del ricavato della vendita al lordo delle spese di procedura,

FOCUS

Comunione senza quote

Spiega l'avvocato Giorgia Viola: "La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione per i debiti personali di uno solo dei coniugi di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo nel caso di assegnazione".

che gravano dunque integralmente sul restante 50%, deve essere corrisposto al coniuge non obbligato, che non deve spiegare un atto di intervento, trovando applicazione l'art. 510 ultimo comma cpc".